

La Cassazione tutela le attività riservate e quelle caratteristiche

Professioni

Chi non è iscritto a un Albo deve dichiarare il proprio status

Federica Micardi

La Cassazione con l'ordinanza 3495 del 7 febbraio torna ad esprimersi sull'esercizio abusivo della professione di dottore commercialista e di consulente del lavoro, e riconosce che alcune attività se non esclusive per legge sono riservate a chi possiede specifiche competenze.

Oggetto del contendere è un contratto d'opera stipulato tra la Tizio Snc e la Caio Srl dove la Srl era chiamata a svolgere una serie di attività, tra cui tenuta della contabilità, elaborazione delle buste paga e il pagamento di imposte. La Snc chiede l'annullamento del contratto in quanto le attività svolte dalla Srl sono riservate ai consulenti del lavoro e ai dottori commercialisti ed esperti contabili. Con la sentenza 1398/2018, il Tribunale di Busto Arsizio annulla il contratto; la decisione viene ribaltata dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza 1890/2019, sentenza che viene ora cassata dalla Cassazione e rinviata alla corte distrettuale.

Per la Cassazione la Corte d'appello meneghina non ha considerato in maniera separata le attività svolte dalla Srl incriminata potenzialmente riservate agli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro e quelle di competenza degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che rientrano nel raggio di applicazione della legge 12/1979 (legge istitutiva dei consulenti del lavoro) e dell'articolo 1 del Dlgs 139/2005 (norma istitutiva dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), omettendo di compiere un'attenta analisi di ogni singola attività svolta.

Secondo la Cassazione (Sezioni unite 11545/2012) prima del Dlgs 139/2005 le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei pagamenti non integravano reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore com-

mercialista o di ragioniere mentre dopo la promulgazione del Dlgs 139/2005 si configura l'illiceità sul piano penale, ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

Secondo il recente orientamento assumono rilevanza tutti gli atti comunque "caratteristici" di una data professione, inclusi gli atti "relativamente liberi", nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento resta "riservato" se avviene in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato. La Cassazione precisa che la condotta "abituale" ritenuta punibile deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale (quindi svolta in maniera abituale, organizzata, e remunerata) o deve essere svolta da un soggetto che non esplicita in modo inequivocabile di essere privo di quella specifica abilitazione e



Elbano de Nuccio (commercialisti): iscritti agli Ordini non equiparabili a chi è nelle associazioni

di operare in forza di altri titoli.

«Questa ordinanza – commenta il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio – arriva pochi giorni dopo quella del Consiglio di Stato su un ricorso presentato dall'Associazione nazionale dei tributaristi in materia di visto di conformità. Già in quella occasione il nostro Consiglio nazionale aveva annunciato una difesa strenua dei proprio iscritti e quindi delle prerogative delle professioni ordinarie. La sentenza della Cassazione ci conforta e rafforza nella convinzione che le attività degli iscritti in Ordini professionali non debbano essere in alcun modo equiparate a quelle di iscritti ad Associazioni professionali».

Soddisfatto il presidente dell'Anc Marco Cuchel che, però, sottolinea la necessità di un intervento del legislatore: «In mancanza di norme chiare e definitive sul chi può fare cosa, lo scenario che si prospetta è quello di un proliferare di cause civili e penali per esercizio abusivo della professione e il conseguente ingolfamento delle sedi giudiziarie».